

Relazione tecnico finanziaria
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 27 dell'8 giugno 2021:

**Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo
da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili**

Art. 1
(Finalità)

L'articolo enuncia le finalità della legge.

***Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 2
(Definizioni)

L'articolo contiene le definizioni di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili mediante un mero rinvio alla normativa nazionale di riferimento.

***Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 3
(Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile)

L'articolo specifica, nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia, i soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili e le modalità per la loro costituzione.

***Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 4

(Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER)

L'articolo individua le attività che i gruppi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili possono svolgere per perseguire l'obiettivo finale di decarbonizzare l'economia regionale, attraverso la promozione dell'energia da fonte rinnovabile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

L'articolo individua le azioni di promozione e sostegno finanziario che la Regione si impegna a porre in essere per favorire la costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER, demandando alla Giunta regionale l'onere di determinare i criteri e le modalità per il suddetto sostegno finanziario.

Tra i compiti attribuiti alla Regione rivestono particolare rilevanza, ai fini della presente analisi, quelli esplicitati nelle lettere a) e d) del comma 1. In particolare nella lettera a) viene prevista l'erogazione di contributi regionali a sostegno della fase di attivazioni / costituzione delle due configurazioni, con particolare riferimento alla relativa progettazione e alla realizzazione degli impianti in questione. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo costituiscono quota parte (15.000 euro, Titolo 2 – spese di investimento) della spesa autorizzata, ai sensi dell'articolo 9, per l'anno 2022 pari a 20 mila euro. Nella lettera d) viene posto in capo alla Regione l'onere di svolgere azioni di comunicazione dirette a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità costituiscono quota parte (5.000 euro Titolo 1- spese correnti) della suddetta spesa autorizzata, ai sensi dell'art. 9, per l'anno 2022. Le altre azioni regionali previste nelle lettere b) e c) del medesimo comma 1 hanno carattere normativo e non comportano impatti finanziari nel bilancio regionale.

Il comma 2, specificando che i gruppi di autoconsumo collettivo e le CER potranno essere individuati quali beneficiari ammissibili di futuri provvedimenti regionali diretti a finanziare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei diversi settori di intervento delle politiche regionali anche mediante utilizzo di risorse europee e statali in materia, ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale nel senso sopra precisato.

Art. 6

(Tavolo tecnico)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di istituire un Tavolo tecnico permanente al fine di favorire il confronto e la concertazione tra i vari soggetti operanti nel settore, individuandone la composizione e l'attività. Viene inoltre previsto che la partecipazione alle sedute di tale organismo è a titolo gratuito e ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo detta le disposizioni necessarie per attuare le singole previsioni normative.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Adeguamento della normativa regionale)

L'articolo contiene l'impegno della Regione ad adeguarsi alla normativa statale di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 specifica che al finanziamento di questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali.

Il comma 2 autorizza la spesa nel limite massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2022.

Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Il comma 4 individua la copertura della spesa mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie cap. 2200110002.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

(vedi tabella allegata)

Art. 10

(Disposizioni finali)

L'articolo contiene un mero rinvio, per quanto non previsto dalla legge, alla normativa europea e statale vigente in materia e garantisce il rispetto, nell'erogazione del sostegno finanziario regionale, alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche _richiesta verifica disponibilità capitolo al 10/5/2021																	
SPESA PREVISTA								COPERTURA									
MISS	PROG	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL
17	1	1	CNI			5.000,00		20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)			507.243,72	20.000,00		
17	1	2	CNI			15.000,00											
					0,00	20.000,00	0,00						-	20.000,00	0,00		